



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

88/86X

DEL

09/06/2015

Oggetto: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, art. 4.

Ditta I.LA.P. S.p.A. con sede legale nel comune di Ragusa, Zona Industriale II Fase ed impianto nel comune di Pachino (SR), S.P. 22 Pachino - Ispica, c.da Fondovia, foglio 12, p.lle 433, 55, 120, 131, 403, 404 e 405. Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi.

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot.n.49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico", n.16938 del 10.04.2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emissione della legge regionale 24 marzo 2014, n.8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.156 "Norme in materia ambientale" e smi.

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

8/7/16
Puglisi

Preso atto che l'impresa I.LA.P. S.p.A. (di seguito denominata Gestore), in data 06.02.2015, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, ha presentato al SUAP del comune di Pachino (SR) istanza AUA ai fini dell'esercizio dell'impianto sito nel medesimo comune, S.P. 22 Pachino - Ispica, c.da Fondovia, foglio 12, p.lle 433, 55, 120, 131, 403, 404 e 405 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 10.02.2015 e acquisita al prot.gen.n.4251 del 12.02.2015).

Considerato che il Gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per:
a) le operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi; b) lo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi.

Visto il parere del Servizio Rifiuti e Bonifiche del 26.03.2015 prot.n. 621/Ri.Bo. di conferma dell'iscrizione del Gestore al n.80 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

Visto il verbale della prima conferenza di servizi del 27.03.2015, prot.int.n.81/VECA/15. Nel corso della conferenza è stato chiesto al Gestore la presentazione, al comune di Pachino (SR), della domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche.

Vista la nota del 07.05.2015, NS prot.n.14986, con la quale il SUAP del Comune di Pachino (SR) comunica che l'Ufficio Ecologia ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla conferenza di servizi del 27.03.2015.

Visto il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 27.05.2015, prot.int.n.155/VECA/15.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta I.LA.P. S.p.A. con sede legale nel comune di Ragusa, Zona Industriale II Fase ed impianto nel comune di Pachino (SR), S.P. 22 Pachino - Ispica, c.da Fondovia, foglio 12, p.lle 433, 55, 120, 131, 403, 404 e 405, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi così come specificato nell'allegato "A";
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi così come specificato nell'allegato "B";
2. di stabilire che la presente AUA sostituisce l'autorizzazione allo scarico di reflui in fossa Imhoff "n.635 del 18.04.2015" e l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia "prot.n.13667 del 06.05.2015", rilasciate dal comune di Pachino (SR), in quanto, le stesse, sono integralmente riportate nel già citato allegato "B";
3. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;



4. di dare atto che il gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate negli allegati "A" e "B" alla presente autorizzazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova domanda di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale, in modalità telematica, al SUAP del comune di Pachino (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio Comunale;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)

ALLEGATO "A"

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Il presente allegato, composto da n.4 pagine, è costituito dal "Parere ai fini dell'iscrizione in procedura semplificata della ditta I,LA.P. S.p.a. di Pachino (SR) ai sensi dell'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi" prot.n. 621/Ri.Bo del 26.03.2015.



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE

X Settore - Territorio e Ambiente

Servizio Rifiuti e Bonifiche

Prot. n. 624 /Ri.Bo. Stracusa, 26 marzo 2015

PARERE AL FINE DELL'ISCRIZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA DITTA I.LA.P. S.p.A. DI PACHINO (SR) AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 3, DEL D. Lgs. 152/06.

In riferimento all'istanza relativa alla richiesta di iscrizione per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, trasmessa via PEC dal Servizio "Tutela Ambientale - Sezione V.E.C.A.", in data 10 febbraio 2015, e successiva Integrazione in data 09 marzo 2015, avanzata dalla ditta I.LA.P. S.p.A. di Pachino, ed esaminata la documentazione allegata alla stessa, questo ufficio esprime parere favorevole e ritiene quanto segue:

1. di prendere atto della richiesta di iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216, comma 3, di cui al punto R13, dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06;
2. di mantenere alla ditta I.LA.P. S.p.A. di Pachino (SR), con sede legale c/o Zona Industriale, II Fase, nel comune di Ragusa e sede dell'impianto in S.p. 22, Pachino-Ispica, c.d.e Fondovia nel comune di Pachino (SR) il n. 80 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
3. la ditta, tuttavia, è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
 - a) come previsto dall'allegato 1, suballegato 1 e allegato 4, suballegato 1 del D.M. 186/06, la ditta dovrà svolgere l'attività di recupero dei rifiuti per le tipologie ed i quantitativi indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del seguente provvedimento;
 - b) i rifiuti in entrata all'impianto devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06, e sugli stessi devono essere eseguite ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 05/02/98;
 - c) le attività di gestione e manutenzione che interessano l'impianto, devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
 - d) i rifiuti in ingresso, dopo la fase di recupero R13, devono essere conferiti presso impianti autorizzati anche per le operazioni di recupero successive alla messa in riserva;


- e) per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 05/04/2006 n. 186, il passaggio tra i siti adibiti all'operazione di recupero R13 "Messa In Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica del rifiuto;
- f) la ditta è tenuta agli obblighi di cui all'art. 190, comma 1, ed art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- g) per gli anni successivi a quello in corso, il versamento del diritto di iscrizione annuale, di cui al D.M. 350/98, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- h) la ditta è onerata a presentare un report, con cadenza annuale entro il mese di aprile di ciascun anno, riportando tutte le informazioni relative alla gestione dell'attività di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti gestiti dall'impianto e alla destinazione dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero.
- i) relativamente alla gestione delle acque meteoriche incidenti sulle aree dell'impianto di recupero, si rimanda al parere di competenza degli Uffici preposti ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 per gli eventuali scarichi e del D.M. 185/2003 per il loro riutilizzo.

Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti o Organismi.

IL RESPONSABILE DELLA IV SEZIONE

(P. Ch. S. Cottone)

Giulio Cottone



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. D. Sola Greco)

Domenico Sola Greco

TIPOLOGIA	CODICE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO	QUANTITA'
PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	CODICE C.E.R.	PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	SIGLA R(N) TONN/A
8. i rifiuti in plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[U20104] [I50102]	6.1.3	R 13 5.999,99
			Tot. 5.999,99




ALLEGATO "B"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Il presente allegato, composto da n.5 pagine, è costituito dall'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fossa Imhoff "n.635 del 18.04.2015" e dall'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia "Prot.n.13667 del 06.05.2015" rilasciate dal comune di Pachino (SR).





Città di Pachino

Provincia di Siracusa



AUTORIZZAZIONE N° 635

OGGETTO : Rinnovo Autorizzazione allo scarico relativo all'insediamento sito in C/da Fondo Via di cui alla Pratica edilizia 143/2006 e Concessione edilizia 63/2007;

DITTA : I.L.A.P. s.p.a. con sede legale in Ragusa zona industriale II^ fase, nella persona della sig.ra Leggio Antonella, in qualità di Presidente del C.d.a., nata a Ragusa il 14/06/1966 ed ivi residente in via Archimede n° 10/B

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

VISTA l'istanza prot. n. 24389 presentata in data 12/09/2013 dalla sig.ra Leggio Antonella, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n° 635 del 22/04/2010, dei reflui civili provenienti dai servizi igienici dell'insediamento, posto a Pachino in c/da Fondo Via in catasto al foglio 12 p.lle 53-54-55-117-118-119-120-131-265-266-403-404-405;

CONSIDERATO che per il suddetto fabbricato è stata rilasciata Concessione edilizia n° 63/2007, di cui alla Pratica edilizia n° 143/2006;

CONSIDERATO che l'insediamento ricade tra quelli per i quali il combinato disposto degli Art. 24 e 38 della Legge Regionale 15/05/86 n° 27 pone l'obbligo a carico dei titolari di adeguare gli impianti esistenti alle norme tecniche vigenti in materia ;

CONSIDERATO che l'art. 44 della già citata L.R. 27/86 dispone che la messa in opera delle opere necessarie per l'adeguamento sia sottoposta alla sola autorizzazione comunale di cui al comma 5° dell'art. 36 della Legge Regionale 28/12/78 n° 71;

VISTA l'art. 5 della Legge 37/85;

VISTO il D.L. 152/99;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

VISTI gli elaborati tecnici relativi al sistema di chiarificazione dei reflui mediante fossa secca Imhoff e constatata la loro conformità alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77;

VISTA la dichiarazione a firma della sig.ra Leggio Antonella che nulla è cambiato sia qualitativamente che quantitativamente rispetto alla precedente autorizzazione n° 635;

%

VISTO il parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio di Igiene Pubblica in data 16/02/2007 secondo il quale non è possibile l'adozione dei sistemi di smaltimento per dispersione sul terreno previsto dal citato allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/77;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 11/06/97;

VISTI gli elaborati tecnici relativi al sistema di smaltimento dei rifiuti chiarificati sul suolo confinato in vassoi assorbenti, proposto in alternativa a quelli previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATA la improrogabile necessità di garantire comunque il corretto smaltimento dei reflui provenienti dallo insediamento suddetto;

AUTORIZZA

Lo scarico fognario dell'insediamento adibito a centro di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in tenore di Pachino c/da Fondo Via, in catasto al Foglio 12 partille 53-54-55-117-118-119-120-131-265-266-403-404-405, ditta LLA.P. s.p.a. con sede in Ragusa zona industriale II° fase, nella persona della sig.ra Leggio Antonella quale Presidente del C.d.a., nata a Ragusa il 14/06/1966 ed ivi residente in via Archimede n° 10/B, sul suolo confinato in vassoi assorbenti per n° 3 (tre) utenze, previa chiarificazione mediante fossa secca tipo IMHOFF, così come da documentazione tecnica allegata.

E' FATTO OBBLIGO

- di richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni variazione quali - quantitativa dello stesso;
- di notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento medesimo;
- di documentare con specifici formulari lo smaltimento dei rifiuti fangosi o solidi prodotti dall'insediamento.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

La presente Autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto, sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi;


Ogni infrazione alla presente Autorizzazione comporta le sanzioni previste dal T.U. 152/2006.

La presente autorizzazione ha la validità di anni 4 (quattro), previa richiesta di rinnovo da inoltrare alla scadenza del terzo anno dal rilascio della presente.

Pachino il 18 APR. 2014.


Il Responsabile del Procedimento:

Arch. G. Cammisuli



Il Responsabile del V Settore:

Arch. Mazzatorta



Città di Pachino

Provincia di Siracusa

Prot. n° 13667

del 06-05-2015

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il Responsabile del servizio Ecologia

Vista la richiesta di integrazione atti relativa al rilascio per l'autorizzazione unica ambientale per l'impianto sito nella S.P. 22 Pachino, contrada Fondovia, con allegata istanza di autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche di prima pioggia , ai sensi del D.Lgs. 152/2006 da rilasciare al signor Longiave Giovanni , nato a Milano il 06.09.1964, residente a Ragusa in Via Archimede 10/B in qualità di Presidente del C. D. A della società I. L. A. P. Spa. con sede a Ragusa (R.G.)Zona industriale II Fase;

Visto gli elaborati tecnici allegati quali relazione tecnica, planimetrie generale del centro di recupero (Tav 1) schema funzionale sistema di raccolta acque di prima pioggia (Tav 2);

Visto il certificato di analisi prot n° 19015 del 08.04.2013 della "ARCALAB"s.r.l.,attinente il campionamento delle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale ove insiste l'insediamento sito in Tenere di Pachino Strada Provinciale ,22 Pachino-Ispica contrada Fondovia;ove si evince che i parametri ricercati rispettano i limiti previsti dalla tabella 4 „Allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per lo scarico sul suolo;

Vista la L. R. n° 27 del 15/05/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 17 Marzo 95 n° 79

Vista la Legge del 17.maggio. 95 n° 79

Visto il regolamento del servizio idrico integrato approvato con delibera del C.C. n° 39 del 30.09.2014

Visto il D. Lgs n°152/2006

Vista la delibera interministeriale del 04.02.77

Vista la circolare n°4 del 30/10/1986 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente,

Vista la circolare n°9460 del 09/03/1987 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente

Vista la circolare n°63110 del 18/10/1991 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente;

Vista la circolare n°19906 del 04/04/2002 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente;

A U T O R I Z Z A

Il signor Longiave Giovanni , nato a Milano il 06.09.1964, residente a Ragusa (R.G.) in via Archimede 10/B in qualità di Presidente del C. D. A della società I.L.A.P. Spa con sede a Ragusa Zona industriale II Fase , a recapitare sul suolo, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale, aleso che le risultanze delle analisi rientrano fra i parametri previsti dalla tabella 4 „Allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

FATTO OBBLIGO

- a. Di richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso.
- b. Di notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti.

- c. Di notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d. Di dare tempestiva comunicazione al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e dalle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.


La presente autorizzazione ha validità di quattro anni e il suo rinnovo deve essere richiesto un anno prima.

Ogni infrazione alla presente autorizzazione comporta le sanzioni previste dal T.U. 152/2006.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom Catania Corrado)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Corrado Catania".



	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-line dal <u>18 GIU. 2015</u> al <u>02 LUG. 2015</u> col n. <u>1230</u> del Reg. pubblicazioni. L'addetto alla pubblicazione <u>J. MUN</u> Il Segretario Generale  <u>N° 1230</u>

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA18 GIU. 2015

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-line da

al 02 LUG. 2015 e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li 07 LUG. 2015

Addetto alla pubblicazione J. MUN

Il Segretario Generale 